



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 85/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra Giudice

Walter Berruti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30965 del registro di

segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Paride Ravasco, nato a Catania il 06.03.1987, C.F. RVSPRD87C06C351X,

residente in Linguaglossa (CT) alla Via Francesco Ragonesi n. 4,

rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Francesca Roberta Scalisi, C.F.

SCLNLF85R44C351V, con domicilio digitale PEC

angela.scalisi@pec.ordineavvocaticatania.it.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026, con l'assistenza

del segretario Barta Marta Pisani, il Pubblico ministero Francesco

Foggia e l'Avvocato Fabio La Seta per il convenuto, su delega

dell'Avvocato Scalisi, con il consenso dei quali è stata data per letta la

relazione di causa.

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria in data 14 ottobre 2025, il

Procuratore regionale ha citato in giudizio il sig. Paride Ravasco,

chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al Ministero dell'Interno - Dipartimento di P.S.

A fondamento della domanda, l'attore espone quanto segue.

In data 20 maggio 2021, perveniva alla Procura contabile per la Lombardia notizia dalla Questura di Milano del danno erariale provocato dall'Ag. Sc. Ravasco Paride per avere quest'ultimo simulato il proprio stato di malattia, con la quale era, altresì, precisato che per i fatti in questione l'Agente era citato a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Catania nell'ambito del proc. pen. n. 10176/2019 RGnr (doc. 1 delle produzioni di parte attrice).

Dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Catania che, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, svolgeva le indagini penali, si apprendeva che indizi del simulato stato di malattia emergevano in data 2 agosto 2019, allorquando Ravasco, all'epoca in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, si presentava per sottoporsi a visita medica all'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Catania con il braccio sinistro ingessato - dichiaratamente infortunato nell'ambito domestico, nel corso di un periodo di congedo - e certificazione medica del P.O. "Nesima" di Catania [doc. 2, pag. 3-7]. I sanitari, invero, riconoscevano delle anomalie, rispetto al protocollo clinico ordinariamente seguito, emergenti dall'apparente contraddittorietà tra la diagnosi risultante dal certificato medico con le modalità di cura, per cui decidevano di diminuire i giorni di prognosi assegnati dal P.O. "Nesima", da 25 a 15, e di effettuare una piccola indagine informativa diretta ad appurare la

genuinità dell'episodio raccontato. Avendo, con ogni evidenza, compreso la fragilità della menzogna dichiarata, tre giorni dopo era lo stesso Ravasco, ripresentatosi presso l'U.S.P. di Catania, ad ammettere che l'incidente sarebbe "accaduto cadendo con le piccole moto", che il dolore risultante era "lieve" ma "non invalidante" e di aver sfruttato tale patologia per sbrigare alcune faccende familiari oltre che per riposarsi [doc. 2, pag. 4].

La Squadra Mobile di Catania, sotto la direzione investigativa della locale Procura della Repubblica, sentiva, dunque, il Dr. Silvano Floridia, firmatario del certificato del P.O. "Nesima" che recava diagnosi di distorsione del polso sinistro, il quale confermava l'autenticità della propria firma e del certificato; dichiarava, non di meno, che Ravasco gli era stato presentato dall'addetto alla sala gessi, Giovanni Scalisi, il quale ultimo confezionava il gesso dopo che il Dr. Silvano Floridia, senza eseguire accertamenti strumentali, diagnosticava un trauma distorsivo a seguito di semplice manipolazione dell'articolazione [doc. 2, pag. 10-12].

Proprio Giovanni Scalisi, sentito dalla P.G., confermava di conoscere Paride Ravasco, essendo questi il proprio genero, in quanto aveva contratto matrimonio con la propria figlia, Angela Francesca Roberta Scalisi, il giorno 22 novembre 2019 [doc. 2, pag. 115]; circostanza, quest'ultima, che era confermata da un accertamento condotto dalla stessa P.G. operante, presso gli uffici dell'Anagrafe comunale di Catania [doc. 3].

La relazione di consulenza medico legale disposta dalla Procura della

Repubblica, redatta a seguito della visita di Ravasco e dell'effettuazione di esami strumentali, portava ad accertare che la situazione clinica esaminata non fosse compatibile con una distorsione grave del polso e che, tutt'al più, fosse compatibile con una semplice contusione, la quale ultima, tuttavia, non avrebbe giustificato il confezionamento di un apparecchio gessato, né una prognosi di giorni 25 [doc. 2, pag. 36-51].

Non di meno, le indagini penali portavano ad accertare, a conferma della non genuinità dell'infermità dichiarata da Paride Ravasco, che questi non aveva acquistato alcun biglietto aereo di ritorno da Catania a Milano per rientrare in servizio il 3 agosto, al termine del periodo di congedo; *recte*, il biglietto Catania - Malpensa era acquistato solo in data 2 agosto 2019, allorquando ne era stata fatta richiesta dall'U.S.P. della Questura di Catania [doc. 2, pag. 13-28]. L'Ufficio del Personale della Questura di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, attestava che Paride Ravasco era in congedo ordinario dal 23 giugno 2019 al 1° luglio 2019 e che dal 1° agosto 2019 al 4 settembre 2019 aveva fruito di 34 giorni di congedo straordinario per malattia [doc. 2, pag. 101-114].

Considerato che le risultanze investigative portavano agevolmente a comprendere che Paride Ravasco tentava di truffare l'amministrazione datrice di lavoro, simulando lo stato di infermità con la complicità del futuro suocero, per poter prolungare il periodo di permanenza con la fidanzata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania emetteva avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di Paride Ravasco in data 20 aprile 2020 [doc. 4]. In data 16 febbraio 2021,

peraltro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania domandava il rinvio a giudizio di Paride Ravasco, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno - Dipartimento di P.S., in qualità di persona offesa dal reato [doc. 5].

In data 31 gennaio 2025, la Procura contabile per la Lombardia intimava al presunto responsabile, con atto di costituzione in mora, di pagare il danno cagionato all'amministrazione, per aver percepito lo stipendio in un periodo in cui lo stato di salute non impediva la prestazione lavorativa [doc. 6]. L'intimazione a pagare, tuttavia, era avversata da Paride Ravasco, a mezzo del coniuge, Avv. Angela Scalisi, il quale contestava, in sostanza, la simulazione dell'infortunio, facendo notare che lo stesso era stato diagnosticato dal medico del P.O. "Nesima" e, in fondo, confermato anche dai sanitari dell'amministrazione dell'Interno, i quali riconoscevano la temporanea inidoneità al servizio per un periodo complessivo di giorni 24 [doc. 7].

In considerazione degli esiti dell'istruttoria condotta e più sopra sunteggiati, ritenute non convincenti le argomentazioni svolte dal difensore di Ravasco, la Procura contabile emetteva invito a dedurre nei confronti del presunto responsabile, riferendogli la causazione di un danno da interruzione del nesso di causalità, quantificato in euro 3.657,63, ossia la somma corrisposta dal Ministero dell'Interno nel corso dei 25 giorni di simulata malattia [doc. 8].

In data 13 settembre 2025, il convenuto presentava le deduzioni difensive a mezzo del difensore di fiducia, non riconoscendo gli addebiti di responsabilità formulati dalla Procura contabile con l'invito

a dedurre [doc. 10]. Con le deduzioni, era richiesta, in via preliminare, la sospensione del procedimento per pregiudizialità penale, asserendo che la giurisprudenza riterrebbe pacificamente la sentenza irrevocabile di condanna che accerta la colpevolezza dell'imputato un presupposto processuale necessario all'azione contabile, tanto più nel caso di specie, in quanto, in difetto della sentenza penale di condanna, non sarebbe possibile accertare l'esistenza del paventato danno erariale per l'amministrazione. Nel merito, si riteneva non sussistente la condotta illecita di Ravasco, in quanto, sebbene il consulente medico della Procura della Repubblica abbia ritenute non adeguata né la diagnosi risultante dal certificato medico del P.O. "Nesima", né le modalità di cura con la diagnosi, si verterebbe nel campo insindacabile della discrezionalità medica. Non di meno, era censurata anche la modalità di indagine seguita dal consulente della Procura della Repubblica, Dr. Ragazzi, il quale, in sede di verifica peritale, non avrebbe provveduto a rimuovere la fasciatura per indagare in modo minuzioso le cause del lamentato dolore e neanche avrebbe svolto accertamenti strumentali. Con le deduzioni era ritenuto anche incongruo l'operato dei medici dell'USP che, pur dichiarando di non credere alla malattia dell'Ag. Ravasco, ne confermavano tuttavia il numero di giorni di prognosi e non provvedevano ad accertamenti medici.

Il Procuratore regionale, non ritenendo convincenti i riportati argomenti difensivi, ha emesso l'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Il Procuratore regionale contesta al convenuto di aver simulato il

proprio stato di infermità, per prolungare il periodo di permanenza in Sicilia vicino alla promessa sposa, Angela Scalisi, così realizzando una truffa ai danni dell'amministrazione. Allo scopo, egli avrebbe approfittato della posizione lavorativa del futuro suocero, sanitario di struttura pubblica presso il P.O. "Nesima" di Catania. Questi, con la complicità di un collega, avrebbe fatto apparire che il genero avesse una distorsione al polso. L'applicazione del gesso avrebbe avuto lo scopo di celare tale simulazione.

Tuttavia, messo alle strette, Ravasco ha ammesso che la lesione non era grave così come traspariva dalla certificazione e che egli aveva approfittato di un piccolo malanno, peraltro precedente alla propria licenza, per sbrigare alcune questioni familiari in Sicilia prima di rientrare in servizio [doc. 2, pag. 4-5].

Le successive indagini avrebbero evidenziato senza ombra di dubbio il raggiro tentato dall'agente di polizia ai danni della propria amministrazione [doc. 2, pag. 13, 26, 34-47].

Quanto all'affermazione fatta con le deduzioni che l'infermità sarebbe stata genuina, in quanto riconosciuta dai sanitari del P.O. "Nesima" di Catania e anche da quelli dell'U.S.P., il Procuratore regionale ha replicato che, se la malattia e il dolore accusato fossero stati reali, il convenuto avrebbe allora beneficiato, tantopiù in ragione della conoscenza del sanitario del P.O., di una diagnosi accurata o comunque non inferiore allo standard clinico, diretta ad indagare in modo adeguato le cause del lamentato dolore al polso, quantomeno con l'esecuzione di una radiografia; non sarebbe stato, invece, destinatario

di un'attenzione superficiale, quale il dichiarato mero esame obbiettivo del polso, e di una diagnosi errata, curata con metodi altrettanto inadeguati rispetto all'effettiva problematica di salute (i medici dell'USP hanno ben evidenziato che un arto gonfio non viene immobilizzato con confezionamento di gesso, perché la buona pratica clinica impone di attendere che lo stesso si sgonfi - doc. 2, pag. 4, 1° cpv.).

Neppure condivisibile sarebbe l'affermazione che ricondurre la malattia dell'Agente Ravasco ad una contusione o ad un trauma distorsivo sia da imputare a "discrezionalità medica", poiché non si discute di una patologia complessa, bensì di una infermità di carattere routinario e ben esplorabile a mezzo di una semplice radiografia. Non è vero quanto asserito dal difensore del convenuto con le deduzioni, e cioè che il consulente della Procura della Repubblica non avrebbe effettuato accertamenti strumentali per verificare l'eziologia del dolore lamentato dall'Agente Ravasco. Al contrario, la relazione di consulenza riporta che è stato eseguito un esame radiografico in data 12 agosto 2019 presso il P.O. Cannizzaro di Catania; l'esame evidenziava l'assenza di lesioni corticali ossee, tipico residuo di traumi distorsivi [doc. 2, pag. 37, 44]. Quindi, l'indagine eseguita dal consulente della Procura della Repubblica sarebbe stata - al contrario di quanto lamentato con le deduzioni - adeguatamente scrupolosa nell'escludere che si sia mai verificato un "grave trauma distorsivo" a carico del polso del convenuto, per concludere che, verosimilmente, questi abbia sofferto al massimo di una semplice contusione.

Sarebbe, allora, ben più verosimile, secondo l'attore, che Giovanni Scalisi non abbia agito né in dispetto dell'affectio derivante dal rapporto di affinità parentale, né delle proprie conoscenze in campo ortopedico, bensì che sia stato complice attivo del raggiro che il futuro genero intendeva attuare per rimanere in Sicilia, abusando a tal fine delle conoscenze di altri professionisti presso il P.O. "Nesima" di Catania.

Il Procuratore regionale ha ritenuti sussistenti l'elemento psicologico del dolo e il nesso causale tra la condotta e il danno, individuato nella somma di euro 3.657,63, pari a quanto corrisposto dal Ministero dell'Interno per i 25 giorni di simulata malattia.

Il Presidente della Sezione, con proprio decreto, ha fissato per la discussione del giudizio l'udienza del 16 aprile 2026.

Il convenuto si è costituito in giudizio a ministero dell'avvocato Angela Francesca Roberta Scalisi, la quale, con comparsa depositata in segreteria in data 24 marzo 2026, riproposti sostanzialmente i medesimi argomenti difensivi sviluppati nella fase dell'invito a dedurre, ha formulato le seguenti conclusioni:

"voglia l'ECC.MA Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, -

in via preliminare disporre la sospensione del presente procedimento contabile per pregiudizialità tecnica con il procedimento penale pendente;

nel merito rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e compensi di causa".

A istruzione sono stati prodotti i seguenti documenti: 1) certificato del

05.08.2019; 2) dichiarazioni rese del dott. Floridia nell'ambito del procedimento penale; 3) verbale di udienza del 22.01.2026; 4) relazione di parte del Dott. Lucio Di Mauro.

Nell'udienza del 16 aprile 2026, entrambe le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va rigettata l'istanza, presentata dalla difesa del convenuto, di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione, con sentenza irrevocabile, del parallelo processo penale.

In proposito, è sufficiente richiamare l'orientamento granitico della giurisprudenza contabile, formatosi successivamente all'entrata in vigore del nuovo c.p.p., che ha soppresso la cd. pregiudizialità penale prevista dal precedente c.p.p. (tanto più consolidatosi dopo l'introduzione in Costituzione, all'art. 111, comma 2, del principio della durata ragionevole del processo), secondo cui, di regola, non costituisce causa di sospensione obbligatoria del processo, ai sensi dell'art. 106, comma 1 c.g.c., la pendenza di un processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali si procede in sede di giudizio contabile. Come si verifica anche nel caso di specie, infatti, non è possibile attribuire alla sentenza penale effetti di pregiudizialità tecnica che si riflettono sulla decisione della causa pregiudicata, come richiesto dalla norma richiamata (sul punto, è consentito il riferimento al precedente dato da Corte dei conti, Sezioni riunite, ordinanza n. 3/2023, punto 6.4 della motivazione in diritto e giurisprudenza conforme ivi riportata).

Venendo al merito della causa, il Procuratore regionale imputa al convenuto il danno corrispondente alla retribuzione percepita durante un periodo di congedo straordinario per malattia di cui costui avrebbe usufruito indebitamente, in ragione di quanto esposto in citazione e riportato nella narrazione dei fatti di causa.

Al riguardo, in primo luogo, può ritenersi (in relazione a ciò non vi sono, infatti, contestazioni da parte dell'attore) che il convenuto abbia effettivamente subito un trauma contusivo. Semmai, ciò che è contestato dal P.M. sono gli effetti che ne sarebbero conseguiti, sia in termini patologici (una mera contusione e non una distorsione) che di invalidità (che non vi sarebbe stata, da cui l'indebito conseguimento del congedo straordinario).

In secondo luogo, è indubbio che Ravasco abbia reso, al medico dell'Ufficio sanitario provinciale della Questura di Catania che lo ha visitato in data 2 agosto 2019, dichiarazioni menzognere, sul tempo e sul luogo in cui avrebbe riportato il trauma contusivo e sulle modalità di tale trauma.

Va, innanzi tutto, precisato che la parte convenuta non ha negato la veridicità di quanto riportato nell'annotazione di p.g. del 5 agosto 2019 (v. doc. 2 degli allegati alla citazione, pag. 3-4 del PDF), a firma dei medici dell'Ufficio sanitario provinciale della Questura di Catania dott.ri Maria Mirabella, Luigi Mario Lombardo e Fabrizio Vanaria in ordine alle dichiarazioni rese innanzi a loro dal convenuto medesimo.

Semmai, la sua difesa obietta che tali dichiarazioni, che sarebbero state rese *“in una situazione di forte stress psicologico e di forte subordinazione*

gerarchica" non avrebbero "un carattere confessorio e/o di riconoscimento in quanto il dipendente non ha nessuna competenza medica. Pertanto le eventuali dichiarazioni dallo stesso rese davanti alla commissione dell'USP "sulla gravità della sua malattia" non hanno alcun valore medico - legale. Il dipendente è stato costretto davanti ad una commissione di TRE funzionari dell'ufficio sanitario della Questura di Catania, senza la possibilità di farsi assistere nemmeno a livello sindacale e senza che tale possibilità fosse allo stesso evidenziata, a difendersi dalle accuse mosse senza una vera possibilità di replica e di difesa".

Va intanto detto che il documento in questione costituisce, nel presente giudizio, una prova atipica, liberamente valutabile dal giudice contabile (v. Corte dei conti, Sezione 1^a centrale d'appello, n. 80/2026 e giurisprudenza conforme ivi richiamata).

In disparte la considerazione della difesa secondo cui le dichiarazioni del convenuto in ordine alla gravità della sua malattia non avrebbero valore medico legale, resta però incontestabile che, nel corso del suo primo accesso all'USP della Questura catanese, egli abbia reso dichiarazioni, non a contenuto medico, bensì meramente fattuale, che successivamente ha ritrattato.

In quell'occasione, ha dichiarato di aver subito l'infortunio che gli aveva prodotto la distorsione al polso sinistro in ambito domestico, cadendo da una sedia il giorno prima. Viceversa, il successivo 5 agosto, ha ammesso che l'incidente era accaduto diversi giorni prima nella sede lavorativa e, in particolare, *"era accaduto cadendo con le piccole moto"*.

Inoltre, affermava che, in occasione del suo arrivo a Catania, aveva

pensato di sfruttare tale patologia per fruire di un periodo di malattia al fine di “sbrigare” alcune faccende private oltre che riposarsi essendo reduce da un periodo di “forte stress lavorativo”.

Tali ultime dichiarazioni, della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, appaiono inequivocabilmente dimostrative dell'intento del convenuto di sfruttare l'incidente occorsogli per prolungare la propria permanenza a Catania. Anche la circostanza, appurata dai medici dell'USP, che egli non avesse acquistato il biglietto di ritorno per Milano (lo fece solo dopo che il medico di turno il 2 agosto, insospettito dalle incongruenze rilevate, lo aveva invitato a ritornare il successivo 5 agosto portando, appunto, tale biglietto), concorre a far ritenere dimostrato l'intento fraudolento e quindi, ovviamente, doloso.

Tuttavia, la Sezione ritiene che la domanda vada rigettata, in quanto non è stato adeguatamente dimostrato che la patologia e l'invalidità che ne è derivata, per quanto del tutto verosimilmente meno gravi di quelle che il convenuto aveva accusato, fossero però completamente inesistenti e, conseguentemente, che il congedo straordinario di cui Ravasco ha usufruito sia stato quindi, del tutto o anche solo in parte, ingiustificato.

Va detto che, successivamente al certificato firmato dal dott. Floridia (il medico che visitò il convenuto in data 1° agosto 2019 presso il P.O. “Nesima” di Catania), l'unico esame strumentale a cui Ravasco risulta sia stato sottoposto (se si esclude il cd. amplificatore di brillantezza che, secondo quanto dichiarato dal dott. Floridia durante l'esame a cui è stato sottoposto dinanzi al Tribunale penale – v. doc. 2 delle produzioni

difensive - sarebbe stato eseguito nella predetta data, ma di cui non v'è traccia nel certificato) è la radiografia compiuta in data 12 agosto 2019, in occasione delle operazioni di consulenza eseguite dal perito del Tribunale penale (v. doc. 2 parte attrice, fgl. 44 del PDF), da cui non sono risultate lesioni corticali ossee.

Per quanto riguarda invece gli esami clinici (ovverosia la manipolazione, da parte del medico, dell'articolazione, al fine di verificare se vi siano limitazioni nel movimento, dolori, ecc.), il dott. Floridia ha dichiarato, in sede di S.I.T. rese alla Squadra mobile di Catania in data 8 agosto 2019 (v. doc. 2 già richiamato, fgl. 10-11 del PDF), di avervi provveduto nel corso della visita effettuata il 1° agosto e di aver riscontrato che il paziente avvertiva dolore.

I medici dell'USP di Catania, di fronte a cui si è presentato Ravasco nelle date del 2 e del 5 agosto 2019, hanno dichiarato di non avervi potuto procedere, poiché l'interessato era *"portatore di apparecchio gessato che non permette la valutazione della reale condizione clinica riportata a seguito del riferito sinistro"* (v. annotazione di p.g. già citata), ingessatura prescritta dal dott. Floridia ed eseguita dal futuro suocero del convenuto.

Nella medesima data del 5 agosto, tuttavia, su richiesta di Ravasco, il quale dichiarava che l'ingessatura gli provocava fastidio, il dott. Floridia prescrisse la rimozione della stessa e la sua sostituzione con una immobilizzazione cd. a stecca (v. verbale di S.I.T. già richiamato e copia del certificato medico integrato con la prescrizione in questione, doc. 2, fgl. 19 del PDF).

	Il perito del Tribunale ha affermato di non aver potuto eseguire rilievi	
	obiettivi, in quanto Ravasco, appunto, era portatore di stecca gessata (v.	
	doc. 2, fgl. 43 del PDF).	
	In prosieguo di tempo, il convenuto è stato visitato dai medici dell'USP	
	della Questura di Catania alla scadenza dei periodi di malattia	
	riconosciutigli.	
	Il convenuto veniva quindi sottoposto a una prima visita di controllo	
	alla scadenza dei 15 gg. a suo tempo assegnati, in data 16 agosto 2019.	
	Il medico visitatore (Lombardo) diagnosticava <i>"recente trauma distorsivo</i>	
	<i>polso sinistro. Inizia il trattamento riabilitativo"</i> e assegnava ulteriori 10 gg.	
	dalla data della visita (v. doc. 2, fgl. 107 PDF).	
	Alla scadenza (26 agosto 2019) lo stesso medico diagnosticava <i>"recente</i>	
	<i>trauma distorsivo polso sinistro in completamento del trattamento</i>	
	<i>riabilitativo"</i> e assegnava ulteriori 9 gg. dalla data della visita (v.doc. 2,	
	fgl. 106).	
	Nella successiva visita di controllo del 4 settembre 2019, infine, il	
	medico visitatore (Vanaria) emetteva diagnosi <i>"RIFERITO TRAUMA</i>	
	<i>POLSO SINISTRO; IN ATTO OBIETTIVITÀ A GRADO NON</i>	
	<i>ESIMENTE"</i> e dichiarava idoneo al servizio Ravasco (v.doc. 2, fgl. 105).	
	Da tali atti non risulta se i medici visitatori abbiano compiuto un esame	
	clinico, anche se è presumibile che vi abbiano provveduto.	
	Vi è, nelle prime due visite, il riferimento a un trattamento riabilitativo	
	in corso.	
	La difesa di Ravasco, al riguardo, ha depositato (v. allegato 3 alla	
	comparsa di costituzione) il verbale di esame testimoniale, eseguito nel	

processo penale, del dott. Arnaldo Silvestro, medico in servizio presso un centro fisioterapico al quale Ravasco si rivolse, in data 20 agosto 2019, per iniziare una terapia riabilitativa del polso infortunato.

Questi ha riferito, sulla base della documentazione in possesso del centro, di aver visitato Ravasco, di aver constatato, sulla base dell'esame clinico dell'articolazione, il persistere della distorsione, consigliando un trattamento di rieducazione funzionale di dieci giorni e l'utilizzo saltuario di un tutore di polso.

Sia il teste, sia il consulente di parte di Ravasco nel processo penale, il dott. Lucio Di Mauro, hanno evidenziato il fatto che la radiografia ha l'unica funzione di escludere l'esistenza di fratture (come nel caso specifico), ma non è in grado di rilevare l'esistenza di una distorsione (patologia per la quale, come detto dal dott. Di Mauro nel corso del suo esame testimoniale, sarebbero più indicati altri esami strumentali, come l'ecografia e la risonanza magnetica).

Entrambi, Silvestro e Di Mauro, hanno altresì rappresentato l'importanza, per la corretta diagnosi di una distorsione, dell'esame clinico del paziente.

Riassumendo, nel periodo in cui Ravasco ha usufruito di congedo straordinario, egli è stato sottoposto a un solo esame strumentale, la radiografia, il cui esito (assenza di lesioni ossee) non è però dirimente ai fini che interessano. Il consulente d'ufficio del giudice penale non ha ritenuto di effettuare un'ecografia o una risonanza magnetica, e neppure un esame clinico, giustificando tale scelta con il fatto che l'imputato era portatore di stecca gessata. Ma, come affermato dal teste

della difesa del dott. Floridia, il dott. Salemi (v. verbale dell'udienza del 22 gennaio 2026, allegato 3 delle produzioni difensive, fgl. 18 del PDF), la stecca avrebbe potuto agevolmente essere rimossa e poi riposizionata, il che avrebbe consentito al perito di procedere all'esame clinico. Esame che venne effettuato, come detto, dal medico del centro di fisioterapia a cui Ravasco si rivolse, il dott. Silvestro, il quale riscontrò l'esistenza della distorsione.

Gli stessi medici dell'USP della Questura di Catania, nel corso delle visite di controllo effettuate su Ravasco alla scadenza dei periodi di malattia assegnatigli, hanno anch'essi evidentemente proceduto al medesimo riscontro, sino all'ultima visita del 4 settembre 2019, posto che gli hanno concesso altri giorni di malattia. Così come la guarigione (o comunque la non sussistenza della distorsione e/o del suo effetto invalidante) è stata diagnosticata nella visita del 4 settembre, altrettanto si sarebbe potuto fare a esito delle visite di controllo precedenti qualora il medico visitatore tanto avesse riscontrato. Viceversa, l'assegnazione di ulteriori periodi di malattia fa pensare che tale riscontro non vi sia stato.

In definitiva, gli elementi probatori disponibili non appaiono risolutivi, nel senso che non consentono di affermare, neppure facendo ricorso al criterio di giudizio valido nel processo contabile, del *"più probabile che non"*, meno severo di quello proprio del giudizio penale dell'*"oltre ogni ragionevole dubbio"*, che la patologia distorsiva accusata da Ravasco fosse completamente assente e neppure che la stessa non abbia determinato l'invalidità del convenuto per il periodo in cui lo stesso ha

usufruito del congedo straordinario. Il che, in definitiva, si risolve in un difetto di prova del danno ingiusto che sarebbe stato sopportato dall'erario per effetto della condotta del convenuto. Condotta che, va detto, è stata certamente biasimevole, per lo meno in quanto volta a enfatizzare maliziosamente la portata invalidante della malattia; solo il disvelamento dell'intento del convenuto ha portato al ridimensionamento dell'invalidità per un periodo di tempo più congruo.

Il rigetto della domanda attrice comporta la liquidazione, a carico dell'amministrazione di appartenenza e in favore del convenuto, delle spese di assistenza legale nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 2 c.g.c.

In applicazione della tabella 11 allegata al DM n. 55/2014, tenuto conto che non vi è stata fase istruttoria e delle caratteristiche dell'attività difensiva prestata, che non ha richiesto di affrontare questioni giuridiche e di fatto particolarmente complesse, tali spese possono essere liquidate in complessivi euro 800,00, oltre euro 120,00 a titolo di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA.

Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta nei confronti di Paride Ravasco.

Liquida in favore del convenuto Paride Ravasco le spese di assistenza legale nella misura di euro 920,00 (diconsi euro novecentoventi/00),

comprehensive delle spese forfettarie, oltre IVA e CPA, e le pone a carico
del Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S.

Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/05/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente